***ILL.MA PREFETTURA DI***

***RICORSO AVVERSO VERBALE D’ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO D.L. 25 MARZO 2020 N. 19***

*\* \* \**

*Promosso dal Sig, nato a , il e residente in*

***Premesso che***

*1) in data l’esponente veniva sanzionato, poiché avrebbe omesso di rispettare il cosiddetto “coprifuoco” di cui al DPCM 2 marzo 2021, così come richiamato dal DL 1 aprile 2021;*

*2) Specificatamente la violazione contestata è quella di trovarsi fuori dalla propria abitazione dopo le 22:00, precisamente alle ore …………………………;*

*3)* ***La norma di cui al DPCM è un divieto che incide in maniera netta ed indiscutibile sulla libertà personale, determinandone una sua grave compressione. Esso è infatti paragonabile ad un obbligo di permanenza domiciliare,*** *ovvero a quella che normalmente viene comminata quale pena per un illecito;*

*4) Risulta oltremodo pacifico che* ***l’art. 13 Cost. dichiara inviolabile la libertà personale e che gli eventuali limiti ad essa sono sottoposti alla doppia garanzia della riserva di legge e di giurisdizione, consistente nell’ordine motivato dell’autorità giudiziaria****;*

*5) Nel caso di specie dunque* ***il DPCM con cui si è imposto il divieto viola la Costituzione su entrambi gli aspetti e costituisce a tutti gli effetti un atto palesemente illecito****. Non solo.* ***Posto che la violazione della libertà personale è sanzionata penalmente ex art. 605 c.p., il DPCM 3.12.2020 stesso potrebbe essere oggetto dell’attenzione della Magistratura*** *con apertura di un procedimento penale proprio nei confronti dei membri del Governo;*

*6) Peraltro, il cosiddetto “coprifuoco” di cui al DPCM 14 gennaio 2021 è idoneo a configurare anche una notevolissima compressione della* ***libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost.****, tale per cui ogni limitazioni risulta coperta da riserva di legge rafforzata. In aperta violazione agli stringenti criteri posti dalla Costituzionale, il DL 6/2020 si è limitato ad attribuire la competenza al Presidente del consiglio sulla materia, ampliando in modo illegittimo le facoltà dell’esecutivo, mentre* ***la disciplina delle riserve relative impone che l’atto di legge o avente forza di legge dia una disciplina generale o di principio, lasciando eventualmente alla fonte secondaria (DPCM o altro regolamento) solo la disciplina di dettaglio.*** *Circostanza che non può, in tutta evidenza, dirsi inverata* ***nel caso di specie, più propriamente assimilabile ad una “delega in bianco”****;*

*7) Va altresì rilevato****, in tema di diritto alla salute****, che l’****art. 32 della Costituzione*** *esplicita il fatto che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Se, da un lato tale norma, durante l’emergenza pandemica, è venuta ad assurgere a vero architrave del sistema costituzionale (tanto da creare il* ***concreto rischio che l’intera impalcatura dei diritti fondamentali collassi sul solo art. 32 Cost.****), dall’altro, è anche innegabile che tale ruolo portante non sembra potersi evincere da un’attenta lettura della recente percorsi (invero regressivo) di attuazione di questo diritto. Infatti, nel corso degli ultimi anni tale norma evidentemente portante risulta disattesa da politiche di segno opposto all’intento del costituente, come risulta pacificamente accertato dai tagli operati al Sistema Sanitario Nazionale che, in base a un report dell’Osservatorio GIMBE, ammontano a 37 miliardi di cui circa 25 miliardi nel 2010-2015 per tagli conseguenti a varie manovre finanziarie ed oltre 12 miliardi nel 2015-2019. Tali numeri testimoniano che il Legislatore ha negli ultimi anni attribuito al diritto alla salute un ruolo tutt’altro che apicale, tanto da rendere necessario un intervento da parte della Corte Costituzionale volto a precisare che nonostante il carattere di* ***diritto******“finanziariamente condizionato”****, sarebbero contrarie a Costituzione disposizioni “sproporzionatamente riduttive di risorse destinate all’erogazione di prestazioni sociali di carattere primario” (*Corte costituzionale n. 169 del 2017*). Peraltro, che il diritto alla salute possa porsi in posizione non solo centrale ma assolutamente apicale e cannibale rispetto al complesso di tutti gli altri diritti fondamentali, può e deve essere dubitato in base alla stessa giurisprudenza costituzionale, che in merito ha sostenuto “considerato come diritto ad ottenere trattamenti sanitari,* ***il diritto alla salute è basato su norme costituzionali di carattere programmatico e condizionato all’attuazione che ne dà il legislatore ordinario: attuazione, costituzionalmente obbligatoria, da realizzare gradualmente attraverso il ragionevole bilanciamento – sindacabile dalla Corte Costituzionale – con altri interessi o beni assistiti da pari tutela costituzionale*** *nonché con l’obiettiva disponibilità di risorse organizzative e finanziarie” (***sentenza costituzionale n.455/1990*)****.*

*E’ altresì pacifico che la nozione di salute, garantita e riconosciuta dall’art. 32 Cost. come “diritto dell’individuo e interesse del singolo”, va intesa nella sua pacifica accezione di* ***“condizione di benessere psico-fisico”****. Dunque, con particolare riguardo ai provvedimenti restrittivi sulla scorta dell’emergenza pandemica in corso, il diritto alla salute da tutelare risulta riferibile altresì alla questione della salute mentale: orbene, in base a una revisione sistematica della* ***Società Italiana di Psichiatria (Sip)*** *degli studi pubblicati sul tema Covid e salute mentale,* ***le condizioni di isolamento e la perdita di libertà, hanno determinato un deterioramento cognitivo e psichico con lo sviluppo di patologie quali depressione, disturbi dell’ansia e dell’umore, disturbi del sonno e disturbi di panico****. Inoltre, in base a uno studio condotto all'interno del* ***Dipartimento di psicologia generale dell'università di Padova, con la collaborazione di alcuni ricercatori dell'l’IRCCS Santa Lucia di Roma, risulta evidente un peggioramento delle funzioni cognitive*** *(perdita di concentrazione, attenzione e pianificazione dell’attività)* ***in relazione ai sintomi psicologici di ansia e depressione.*** *Ancora, per ciò che concerne la stessa tutela del diritto alla salute ridotto a semplice riduzione del rischio del contagio da covid-19, secondo lo stesso* ***Istituto Superiore di Sanità****, ben* ***l’80% dei contagi avviene tra le mura domestiche****, mentre secondo i dati resi noti dall’****Health Protection Surveillance Centre****(HPSC) che ha il compito di monitorare la diffusione del coronavirus in Irlanda e sull’origine dei focolai rende bene l’idea:****solo un caso su mille è riconducibile alla trasmissione all’aperto****. In generale, è scientificamente noto e pacifico che i contagi siano facilitati e amplificati dagli spazi chiusi. Tali evidenze scientifiche, in relazione alle circostanze fattuali, rilevano ai fini della valutazione complessiva della tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. (da cui trae fondamento l’intera normativa anti-covid e la specifica norma sul coprifuoco), dacché, la stessa norma sembra rivelarsi, invero, inadeguata allo scopo. Infine, sulla scorta della definizione dell’OMS con il concetto di salute bisogna intendere uno* ***“uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale”*** *(e non semplicemente “assenza di malattie o infermità”)* ***che, il perdurare della misura del cosiddetto “coprifuoco”, mette indiscutibilmente a repentaglio per una pluralità di cittadini*** *(tra cui anche i guariti e i vaccinati);*

*8) Inoltre si può altresì aggiungere, come se quanto detto già non fosse sufficiente, come* ***l’intera legislazione emergenziale risulti anche sul piano formale completamente illecita e anzi debba essere considerata un esempio addirittura scolastico di usurpazione del potere politico da parte del Governo (art. 287 c.p.), posto che nessuna norma di legge, come già elegantemente rilevato con sentenza n. 516/2020 dal Giudice di Pace di Frosinone, conferisce al Governo stesso il potere di dichiarare lo stato di emergenza sanitario****. A tale pronuncia è seguita anche quella del* ***Tribunale Civile di Roma che con ordinanza del 16.12.2020 resa nella procedura NRG 45986/2020 è giunto alle medesime oggettive determinazioni****. La fattispecie non è infatti ricompresa tra quelle previste dall’art. 7 comma 1, lettera c) del D.lgs. 1/18, fermo restando che il citato D.lgs. viola in ogni caso l’art. 77 Cost., posto che il decreto legge è il solo strumento a disposizione del Governo davanti a qualsivoglia evento eccezionale, fatto salvo il caso della dichiarazione di guerra di cui all’art. 78 Cost. e fermo restando che comunque anche con queste forme la libertà personale di cui all’art. 13 sarebbe comunque risultata intoccabile;*

*Tutto ciò premesso il sottoscritto*

***CHIEDE***

*l’annullamento del verbale di accertamento n. , emesso da (indicare autorità emittente)*

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Non si richiede audizione personale della ricorrente.

Si producono i seguenti documenti:

1. Documento d’Identità
2. copia verbale impugnato (da allegare sempre al ricorso)

Con osservanza.

*Data..*

*Nome e firma.*